STUDIO LEGALE GURRIERI & VALERI
CIVILE ◆ AMMINISTRATIVO ◆ PENALE

STUDIO LEGALE

Avv. Alessandra Gurrieri
Patrocinante in Cassazione
Avv. Flavia Valeri
Avv. Andrea Bastia

Via Otranto 18
00192 Roma
Tel. 06 37500072
Fax 06 56562147

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE 1BIS

MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO

in relazione al ricorso n. r. g.5990/2023

proposto da: il [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted], Via [redacted] c.f. [redacted], rappresentato e difeso dagli Avv. Flavia Valeri (VLRFLV83A46H501R) e Alessandra Gurrieri (GRRLSN64B43C351Q) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio delle stesse sito in Roma, Via Otranto 18, giusta procura allegata al presente ricorso e rilasciata su foglio separato; le quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi pec flaviavaleri@ordineavvocatiroma.org e alessandra.guerrieri@avvocato.pe.it ovvero al numero di fax 06.56562147;

-ricorrente-

CONTRO

- il Ministero della Difesa (c.f. 80234710582), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi 12 è domiciliato per legge;
- il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri (c.f. 80236190585), in persona del Comandante Generale in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi 12 è domiciliato per legge;

-resistenti-

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

- Sig. [redacted], nato a [redacted] il [redacted], residente a [redacted]

alessandra.gurrieri@avvocato.pe.it
avv.agurrieri@romalegal.it
Mobile 339 1854196

flaviavaleri@ordineavvocatiroma.org
avv.valeri@romalegal.it
Mobile 339 3102763

[redacted] in Via [redacted], c.f. [redacted], indirizzo pec [redacted], in attesa di assegnazione al Reparto di formazione; -controinteressato-

PER L'ANNULLAMENTO

1. del provvedimento di inidoneità n. [redacted] di prot., adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri il [redacted], con cui è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dal concorso «*per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 55 del 12.07.2022*» poiché «*ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto: ha riportato il* [redacted] *nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi:* [redacted]» (**doc. 1 allegato al Ricorso**);

2. del giudizio diagnostico n. [redacted] del [redacted] reso in sede di visita psichiatrica del ricorrente (**doc. 2**);

3. della valutazione afferente al profilo grafico del questionario MMPI-2 ed alla griglia MMPI-2 delle risposte date (**doc. 3**);

4. di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto o non notificato, con particolare riferimento al bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, GURI 4^ S.S. n. 55 del 12.07.2022 (**doc. 4**); delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso del 01.10.2022 del C.N.S.R. (**doc. 5**);

ED, IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ULTERIORI ATTI IMPUGNATI CON MOTIVI AGGIUNTI:

5. del **Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri** prot. n. 99/9-2-2022, datato 12.04.2023 e pubblicato sul sito web dell'Arma il 14.04.2023, di approvazione delle graduatorie finali di merito di cui al verbale n.

41 del 31.03.2023 della Commissione Esaminatrice del Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale (G.U.R.I. 4a s. s. – n. 55 del 12.07.22 e successive varianti) (**doc. 17**, proseguendo nella numerazione degli allegati di cui al ricorso);

6. del **verbale n. 41 del 31.03.2023 della Commissione Esaminatrice**, con cui si è proceduto alla stesura delle graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali di cui all' art. 1 co. 1 lett. a), b), c) del bando di concorso;

7. della **graduatoria finale di merito** relativa alla riserva di posti di cui all'art. 1 co. 1 lett. b) del "Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale" (G.U.R.I. 4a s. s. n. 55 del 12.07.22 e successive varianti - **doc. 18**), pubblicata in data 14.04.2023 (**doc. 19**), nella parte in cui non annovera il [redacted] tra i vincitori di concorso;

8. di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo, comunque connesso a quelli impugnati in via principale, con particolare riferimento, in ipotesi, agli intervenuti atti di accertamento dell'idoneità psicofisica;

RIASSUNTO PRELIMINARE DEI MOTIVI PROPOSTI

L'odierno ricorrente partecipava alla procedura concorsuale per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri effettivi (GURI 4^ s.s. n. 55 del 12.07.22), concorrendo per i posti di cui all'art. 1 lett. b), superava le prove, scritta di selezione e di efficienza fisica, ma il [redacted] veniva giudicato dalla Commissione esaminatrice non idoneo a prestare servizio in qualità di Carabiniere, in quanto «*ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto: ha riportato il* [redacted] *nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi:* [redacted]» e, conseguentemente, veniva escluso dal predetto concorso.

Con ricorso notificato il 30.03.2023, il ricorrente – che non ha mai sofferto di alcuna [redacted] – impugnava il provvedimento di inidoneità, il giudizio diagnostico rilasciato dal medico specialista, il bando di concorso e le note tecniche del 01.10.2022, censurando la violazione del D.M. 4 giugno 2014 e relativi allegati ed il DPR n. 90/2010, nonché delle norme tecniche del 01.10.2022, atteso che le [redacted]" non sono contemplate tra le imperfezioni e/o infermità che sono causa di inidoneità e quindi di esclusione dal concorso.

Eccepiva l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione (carente, illogica e generica) e per travisamento dei fatti.

Censurava altresì l'illegittimità del bando per eccesso di potere sotto i profili sintomatici della contraddittorietà interna e manifesta illogicità, nella parte in cui prevede l'esclusione dei candidati in possesso del coefficiente [redacted], nonostante il D.M. 2014 – espressamente richiamato dal bando quale normativa per l'accertamento dell'idoneità psicofisica – consenta l'attribuzione del [redacted] in assenza di disturbi o in presenza di disturbi lievi che non hanno alcuna incidenza sott il profilo medico legale ai fini dell'espletamento del servizio militare.

FATTO E DIRITTO

Richiamato in questa sede tutto quanto esposto nel ricorso introduttivo, il ricorrente espone che:

Il 14.4.2023 veniva a conoscenza degli atti impugnati con i motivi aggiunti ed indicati **sub. 5-8** susseguenti all'emanazione dei provvedimenti impugnati.

Tali ulteriori atti conseguenziali sono affetti dagli stessi vizi dei provvedimenti impugnati in via principale, e, in particolare:

1. IN VIA PRELIMINARE

E' noto che in tema di concorsi pubblici, l'atto finale di approvazione di una graduatoria concorsuale e dichiarazione dei vincitori, implicando nuove

valutazioni con conseguente determinazione definitiva dei soggetti direttamente avvantaggiati dalla relativa procedura, debba essere specificamente impugnato con motivi aggiunti, anche se gli atti precedentemente adottati siano già stati oggetto di gravame in sede giudiziaria: «*nel termine di decadenza, con autonomo ricorso o con motivi aggiunti, a pena di consolidamento degli esiti della selezione e della conseguente improcedibilità per carenza di interesse dell'originario gravame avente ad oggetto l'atto di esclusione*» (*ex multis TAR Roma, V, n. 3861/2022; Id., I, n. 10556/2021; Id., II, n.179/2022; TAR Napoli, IV, n. 301/2023; Cons. St. sez. VII, n.2158/2022*), essendo stato precisato anche che «*la ragione di tale indirizzo va ricercata nell'esigenza che i rapporti di diritto pubblico divengano al più presto certi e definitivi, che verrebbe compromessa ove si dovesse far risorgere la possibilità di ricorrere per il semplice fatto di una successiva acquisizione delle ragioni del provvedimento*» (*Cons. Stato Sez. II, n. 5469/2020*).

2. ECCESSO DI POTERE PER ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

L'approvazione della graduatoria definitiva è il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle compiute in sede di adozione della *lex specialis* e dei successivi atti endoprocedimentali.

Ne consegue che le eventuali illegittimità del bando e dell'esclusione si riflettono sull'atto finale semplicemente viziandolo (c.d. *invalidità viziante*), cui consegue l'onere di impugnarlo anche laddove bando ed esclusione siano già stati fatti oggetto di gravame (cfr. *ex multis Cons. Stato, Sez. III, n. 503/2012*).

In tal caso si deve, infatti, escludere che si versi in una ipotesi di invalidità ad effetto caducante, tale per cui l'annullamento dell'atto presupposto (bando di concorso) si estenda automaticamente a quello consequenziale (atto di approvazione della graduatoria), ove quest'ultimo non sia stato tempestivamente impugnato. Con l'approvazione dell'atto finale della procedura concorsuale vengono in gioco le posizioni dei concorrenti utilmente graduati, che hanno

interesse a contraddire sulla domanda di annullamento del bando. A fronte di detta evenienza va, dunque, escluso ogni effetto caducante sull'atto consequenziale, dovendosi assicurare, a mezzo dell'impugnazione dell'atto conclusivo della procedura concorsuale, la presenza in giudizio dei controinteressati a garanzia del principio del contraddittorio (cfr. *Cons. Stato, Sez. III, n. 1273/2013; Id., VI, n. 5986/2012*).

Pertanto si ripropongono i motivi di impugnativa degli atti già impugnati

1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 582 LETT. R) PUNTO 13 DEL D.P.R. N. 90/2010; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 10 BANDO DI CONCORSO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE D.M. 4 GIUGNO 2014 E ALLEGATI N. 1 E N. 2; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE NORME TECNICHE DEL 01.10.2022

Ai sensi dell'art. 10 co. 1 del bando di concorso, l'accertamento dell'idoneità psicofisica all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri deve avvenire con le modalità di cui agli artt. 580 e 582 DPR 15.03.2010, n. 90 e con quelle previste dalle direttive tecniche di cui al D.M. 4.06.2014 e relativi allegati, nonché secondo le modalità definite nel citate norme tecniche All. al f.n. 99/1-22 CC di prot. datato 1.10.2022 del C.N.S.R.

Quest'ultime, all'art. 8 ribadiscono come la predetta idoneità psicofisica venga accertata ai sensi dei citati DPR n. 90/2010, e D.M. 4.06.2014.

A norma dell'art. 582 co. 1 del DPR n. 90/2010 «*sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità: Omissis r) Psichiatria: Omissis 13) i disturbi nevrotici e reattivi*», tra i quali, ai sensi della lett. R) Psichiatria punto 13) dell'All. n. 1 co. 1 del D.M. 4.06.2014 rientrano «*i disturbi d'ansia (agorafobia, disturbo di panico, fobia specifica, fobia sociale, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post-traumatico da stress, disturbo d'ansia generalizzato)*».

Dette norme fanno espresso riferimento a [redacted] che si collocano quali imperfezioni e/o infermità che nulla hanno a che vedere con le presunte diagnosticate [redacted]' che, si ribadisce, non sussistono nel caso di specie.

Il gravato giudizio diagnostico di [redacted]", viola la chiara normativa di riferimento, in quanto la loro semplice presenza – che in ogni caso si censura e che è espressamente smentita dalla documentazione medica prodotta (**doc. 7, 8, 9**) – non è contemplata tra le imperfezioni/infermità che sono causa di inidoneità e quindi di esclusione dal proseguo del concorso. E ciò tanto ai sensi del DPR n. 90/2010 quanto in forza della disciplina di cui al DM 4 giugno 2014 e relativi allegati.

Il vizio appare palese.

Sotto altro profilo, ai sensi della predetta lett. R) Psichiatrica punto 13) dell'All. 1 al D.M., per il giudizio diagnostico è necessaria una serie di accertamenti così come le Norme Tecniche del 01.10.2022 elencano quali strumenti di indagine: batteria testologica, anamnesi, visita, colloquio clinico, approfondimento testologico.

Al ricorrente veniva somministrato il solo test MMPI-2, peraltro risultato perfettamente nella norma, cui seguiva il colloquio clinico, mentre non veniva eseguito il previsto approfondimento che il medico avrebbe dovuto richiedere alla luce del proprio giudizio diagnostico negativo di "[redacted]".

Anche sotto tale profilo, è palese la **violazione delle regole procedimentali costituenti la *lex specialis***.

Inoltre, ai sensi dell'Allegato 2 del D.M. 2014, i coefficienti 1 e 2 possano essere attribuiti «*solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni patologiche senza alcuna rilevanza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare*»; il [redacted] identifica «*elementi che costituiscono un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo*

psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali, sociali e lavorative (es. "in atto: note di...; elementi di...)» e che può essere attribuito *«anche in presenza di disturbi funzionali lievi che, a giudizio dell'organo sanitario, non hanno alcuna incidenza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare»*.

Tali previsioni, dunque, subordinano la possibilità per la Commissione concorsuale di assegnare un coefficiente di inidoneità esclusivamente in presenza di elementi patologici che devono essere circostanziati.

Nel rispetto delle regole concorsuali, dunque, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto procedere ad un esame psicologico particolarmente accurato, prima di adottare un provvedimento così gravoso come quello di inidoneità ed esternare, in modo specifico e circostanziato, le ragioni medico-legali a fondamento della decisione di escludere il ricorrente in presenza di un disturbo che la stessa normativa definisce di lieve entità.

Tuttavia, così operando, giungeva alla formulazione di una diagnosi erronea e priva di qualsivoglia fondamento medico, come confermato dalla documentazione medica prodotta (**doc. 7, 8, 9**), nonché dagli stessi test somministrati e dagli esiti delle precedenti prove, su cui ci si soffermerà a breve.

2. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 3 LEGGE 241/1990 PER MOTIVAZIONE APPARENTE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST.

Dal referto della visita psichiatrica, si evince come la valutazione dello *status* psichico del ricorrente sia stata frettolosamente vergata a mano, **risultando a tratti incomprensibile** ed in ogni caso frutto di una analisi incompleta, in quanto non riporta dati quali, a titolo esemplificativo, la forma ed il contenuto del pensiero, le percezioni e la coscienza del candidato.Inoltre non è possibile

ricavare né la durata del colloquio cui è stato sottoposto, né le domande che sono state poste durante lo stesso.

Il medico specialista affidava il suo giudizio diagnostico alla sola dicitura prestampata [redacted]", limitandosi a vergare una diagnosi di "[redacted]", senza fornire la benché minima spiegazione né della presunta patologia riscontrata né sulle ragioni medico-legali a fondamento del giudizio.

Nel gravato provvedimento, la Commissione pedissequamente ripeteva la predetta dicitura, senza fornire alcuna motivazione sulle ragioni per cui è pervenuta al giudizio di inidoneità in base agli esami svolti, né sui motivi per cui detta presunta diagnosi avrebbe condotto la Commissione ad un giudizio di inidoneità all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri.

Circa i test svolti, l'esame del disegno grafico della figura umana (**doc. 10**) non rileva alcuna problematica: dall'evidenza visiva, emerge che il tratto non è marcato, la linea è dritta e sicura, mai tremolante che, al contrario, avrebbe denotato la presenza degli indici problematici succitati.

In merito al questionario 'MMPI-2' somministrato, da questo non emergono elementi da cui desumere qualsivoglia [redacted] in capo al ricorrente.

La griglia, quantomeno nella copia trasmessa (**doc. 3**), è peraltro incompleta, in quanto il foglio di risposta risulta tagliato (manca un rigo e le relative risposte quali, a titolo esemplificativo, [redacted]) ed in ogni caso sorgono dubbi sul profilo grafico in quanto contiene, tra gli *item* omessi, il quesito [redacted] sebbene nel foglio risposte è segnata la risposta [redacted]

Dall'esame delle risposte al test MMPI-2, emerge come il ricorrente abbia fornito risposte consistenti, rappresentandosi in modo autentico e non tentando di alterare la propria immagine. Le scale cliniche evidenziano un profilo personologico caratterizzato da normalità.

Come riconosciuto anche nel questionario sottoposto al [redacted] tra le domande vi sono i c.d.'*item* critici' che, qualora ottengano risposta diversa da quella data dalla maggioranza del gruppo normativo, potrebbero in astratto suggerire la presenza di problemi psicologici. Si tratta tuttavia di strumenti la cui interpretazione richiede molta cautela, specie in un ambiente diverso da quello clinico, in quanto le risposte a singoli *item* non sono in alcun modo attendibili e pertanto non possono essere considerate alla stregua di punteggi di scala.

La Commissione non indicava alcun *item* critico, ma si limitava a ritenere che il semplice rilievo di una "[redacted]" del ricorrente costituisse un [redacted], cui far conseguire l'attribuzione del coefficiente [redacted] e di gravità tale da portare ad un giudizio di inidoneità.

In tal modo, essa ometteva lo svolgimento degli ulteriori mezzi di analisi sul candidato, obliterando anche l'onere di puntuale motivazione del proprio giudizio tecnico perché non spiegava le ragioni per cui detto quadro clinico potesse discendere dai risultati dei test effettuati al ricorrente né il ragionamento logico scientifico a fondamento del formulato giudizio di inidoneità.

Emerge quindi l'illegittimità del provvedimento di inidoneità e del referto della visita psichiatrica **per difetto di istruttoria e di motivazione, essendo essa carente, illogica e generica**, risultando affidata a mere formule di stile, non individualizzate e riferibili a qualsivoglia candidato.

Il giudizio diagnostico negativo risulta incompatibile non solo con gli esiti dei test svolti dal ricorrente, ma anche con i risultanti conseguiti nelle prime prove di concorso, che non potevano certamente essere superate brillantemente in presenza di [redacted].

Circa la prova di efficienza fisica, dal verbale (**doc. 6**) emerge come la prova di salto in alto sia stata superata al [redacted] tentativo. In caso di [redacted] il fallimento del [redacted] tentativo avrebbe determinato uno stato psicofisico tale da non consentire al ricorrente di avere la serenità mentale per affrontare nuovamente la

prova e superarla brillantemente. Soprattutto perché tutti i candidati sanno che il mancato superamento di uno solo degli esercizi obbligatori determina automaticamente un giudizio di inidoneità, con relativa esclusione dal concorso.

Sotto altro profilo, il *curriculum* sportivo del ricorrente esclude [redacted], atteso che pratica dall'età di [redacted] sport che richiede massimo equilibrio mente corpo.

Ottenuta [redacted] il [redacted], il [redacted] il ricorrente si classificava [redacted] nella categoria [redacted], mentre il [redacted] – solo [redacted] **prima il giudizio diagnostico negativo** – [redacted] classificato nella medesima categoria (**doc. 11**).

Eventuali [redacted] non gli avrebbero consentito il raggiungimento di tali traguardi sportivi, né formativi quali quello di "[redacted]" del [redacted], quello di ottenimento del Certificato ECDL It-Security – Livello Specialised del [redacted] nonché il diploma di idoneità al maneggio delle Armi del [redacted] (**doc. 12**). In ultimo, riceveva attestazione di lodevole servizio dall'ufficio [redacted] il [redacted] (**doc. 13**).

Si deduce, pertanto, **l'eccesso di potere per manifesta illogicità e travisamento dei fatti** del provvedimento di inidoneità che ha portato alla errata conclusione raggiunta dalla Commissione esaminatrice.

Per il granitico orientamento sul tema «*la discrezionalità tecnica della commissione di concorso nella formulazione dei giudizi sui curricula dei partecipanti alla selezione è sindacabile in sede giurisdizionale amministrativa mediante* ***il riscontro di sintomi di eccesso di potere che ne denotino un esercizio non conforme ai principi generali dell'azione amministrativa (Cons. Stato, IV, n. 601/1999)***» (Cons. Stato, VII, Sent. n. 3312/2022; conforme TAR Lazio, IV, Sent. n. 2863/2023).

Pertanto, le valutazioni effettuate in sede di accertamenti psico-fisici, che con il presente ricorso si censurano, «*non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili* ***macroscopici travisamenti di fatto****: tale è il caso di specie, nell'ambito del quale* ***le censure proposte con il ricorso, assistite da elementi di prova, ravvisati nella certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, hanno reso necessario un approfondimento istruttorio***» (così TAR Lazio, Sez. 1*quater*, Sent. n. 401/2020; conforme Id., Sez. 1*bis*, sent. n. 5934/2011; Cons. Stato, II, Sent. n. 8137/2022).

L'insussistenza e la fallacia della scarna istruttoria concorsuale trova riscontro nella certificazione del [redacted], Dott.ssa [redacted] (**doc. 7**) che, in data [redacted] esclude la presenza di disturbi e smentisce *in toto* la (errata) diagnosi effettuata dalla Commissione sanitaria.

Inoltre, in data [redacted], il medico di base del ricorrente, Dott. [redacted] ha nettamente escluso la sussistenza di qualsivoglia sintomo e/o patologia ***relativi a*** [redacted], precisando come detta certificazione veniva resa «[redacted]» (**doc. 8**).

Rilevante anche il giudizio dell'[redacted] del [redacted] (**doc. 9**), a riprova che mai, né in epoca anteriore né successiva al gravato giudizio diagnostico del [redacted], il [redacted] abbia mai sofferto di [redacted]".

Gli apprezzamenti espressi in sede di visita specialistica, in uno alle altre certificazioni prodotte, non lasciano spazio a dubbi interpretativi e rendono innegabile l'errore in cui è incorsa l'Amministrazione resistente nell'escludere l'odierno ricorrere dal proseguo dell'*iter* concorsuale.

Ne consegue come **l'illegittimità della valutazione medica effettuata risulti censurabile sotto il profilo dell'eccesso di potere nelle figure sintomatiche di cui in rubrica, nonché per violazione dei principi di trasparenza e**

imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. alla luce dei principi sopra esposti.

3. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ INTERNA E MANIFESTA ILLOGICITÀ DEL BANDO DI CONCORSO PROT. N. 99/1-1 CC

Ulteriormente, a prescindere da ogni altra considerazione, si deduce l'illegittimità del bando di concorso, nella parte in cui - pur richiamando espressamente le direttive tecniche di cui al DM 2014 per cui il coefficiente [redacted] dell'apparato psichico, può essere attribuito per «*elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative*» - ha richiesto quale profilo sanitario minimo per l'apparato psichico il coefficiente [redacted].

E ciò, nonostante l'art. 10 del bando di concorso preveda che «*l'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le* ***modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014***», secondo cui il coefficiente [redacted] è indicativo di caratteristiche che non comportano alterazioni patologiche o che rivelano disturbi irrilevanti sotto il profilo medico-legale e comunque non determinanti difficoltà relazionale e/o lavorativa. E quindi di cui quadro che non potrà mai comportare un giudizio di inidoneità a prestare servizio in qualità di Carabiniere.

Per contro, l'art. 10 co. 4 del bando di concorso, pur richiamando le predette direttive tecniche, richiede quale profilo sanitario minimo per il sistema psichico esclusivamente l'attribuzione del coefficiente [redacted], escludendo così dall'area dell'idoneità al servizio eventuali disturbi giudicati irrilevanti dalle stesse direttive tecniche richiamate.

Ne consegue, pertanto, l'evidente e manifesta illogicità e contraddittorietà del bando impugnato, nella parte in cui (art. 10), da un lato, attraverso il richiamo al DM 2014, ha aderito al giudizio di irrilevanza ai fini del servizio militare di disturbi lievi e tali da non incidere sulle relazioni sociali e lavorative e, dall'altro lato, ha ritenuto invece che potessero essere ammessi al concorso solo i

candidati aventi un «*normale e funzionale assetto della struttura di personalità nelle sue componenti intellettive, affettive e comportamentali*».

Si deduce, pertanto, **l'illegittimità del bando di concorso per eccesso di potere sotto i profili sintomatici di contraddittorietà interna e manifesta illogicità**.

L'illegittimità del bando, nella parte in cui ha previsto l'esclusione di candidati in possesso del coefficiente [redacted] del sistema psichico, non può che riverberare i propri effetti sull'impugnato provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso, il quale risulta illegittimo per invalidità derivata.

QUANTO ALLE QUESTIONI DI DIRITTO DEI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

L'interesse finale perseguito da un soggetto escluso da una gara pubblica è quello di assicurarsi l'aggiudicazione, atteso che la rimozione dell'esclusione ne costituisce un passaggio solo strumentale.

Per la relazione intercorrente tra esclusione ed aggiudicazione, anche quest'ultima deve essere necessariamente impugnata, atteso che l'omessa impugnazione dell'aggiudicazione comporterebbe l'inutilità di una eventuale decisione di annullamento dell'esclusione, in quanto essa non varrebbe a rimuovere anche l'aggiudicazione e pertanto non consentirebbe il reinserimento dell'escluso nel flusso della procedura, ormai esaurita ed inoppugnabile.

Principio cristallizzato dalla consolidata giurisprudenza anche dell'Ecc.mo TAR, per cui «*nelle procedure concorsuali la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso, con la conseguenza che l'omessa impugnazione*

della graduatoria finale del concorso comporterà la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile» (TAR Roma, I quater, sent. n. 2940/2023).

Fermo restando l'onere di impugnazione immediata del giudizio di inidoneità, quale atto endoprocedimentale di carattere direttamente ed autonomamente lesivo, sussiste quindi anche l'onere del ricorrente di impugnare, nei termini di legge, il provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale ovvero la graduatoria finale.

SULLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DA PARTE RESISTENTE

Si impugna e contesta la nota a firma dell'[redacted] depositata il 16.05.2023, in quanto infondata in fatto ed in diritto e del tutto avulsa dalla documentazione prodotta dall'Arma stessa.

In essa controparte tenta di colmare il difetto di istruttoria e di motivazione dell'impugnato provvedimento di inidoneità con apodittiche motivazioni, non esplicitate negli atti gravati ed in contrasto con le stesse risultanze degli atti endoprocedimentali. Si legge, difatti, che gli accertamenti sul candidato avrebbero fatto emergere "[redacted]", **sebbene questi [redacted] – mai menzionati prima – non vengano neppure individuati**.

Circa il questionario anamnestico, se ne censurano ***per la prima volta*** le risposte date dal candidato definite "[redacted]": trattasi di **domande** ("[redacted]") **a risposta secca** (SI/NO) che non richiedono approfondimenti **in caso di risposta negativa**. Ed ancora: "[redacted]": di cosa si parla? In quale verbale si leggerebbero?

Parimenti non è dato inoltre comprendere a quale atto si riferisca l'Arma con l'asserzione "[redacted]", non emergendo detto aspetto in alcun documento depositato dalla parte resistente né inviato all'esito dell'istanza di accesso agli atti (cfr. **doc. 16**).

Non risulta prodotta la trascrizione a computer del referto da parte della [redacted] che viene invece menzionato come allegato alla nota.

Per quanto attiene i test (figura umana e MMPI-2) rimandando alle argomentazioni già svolte nel ricorso introduttivo, si precisa come in alcun atto endoprocedimentale si legga alcunché in merito agli esiti degli stessi, a conferma dell'assenza di profili sintomatici, né detti esiti sono stati indicati quale motivazione del giudizio di inidoneità.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris* si richiamano i motivi di cui al ricorso originario in uno ai suesposti motivi aggiunti.

In merito al *periculum in mora*, tenuto conto che in data 14.04.23 è stata pubblicata la graduatoria finale di merito, che il corso di formazione è in procinto di avvio e che i provvedimenti impugnati stanno cagionando gravi ed irreparabili danni in capo al ricorrente, compromettendo irrimediabilmente le sue prospettive lavorative, con evidente danno morale attesa l'illegittimità della sua esclusione, Voglia Codesto Ecc.mo TAR disporre la sospensione degli atti impugnati ovvero, in subordine, qualora ritenuto necessario, che la verificazione venga espletata da parte ricorrente prima che il corso di formazione possa ritenersi giunto ad una fase avanzata.

ISTANZA AI FINI DELLA CORRETTA

E COMPLETA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Considerato che:

- le censure contenute nei motivi aggiunti interessano necessariamente tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale approvata con il decreto impugnato;

- l'elevato numero di controinteressati di cui alla graduatoria oggi impugnata rende difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto delle difficoltà di reperire residenze/domicili certi di tutti i controinteressati, con relativa incertezza del buon esito delle notifiche;
- dette notifiche devono essere eseguite in tempi celeri, per garantire un congruo termine ai controinteressati per preparare le proprie difese ed eventualmente costituirsi in giudizio;

ove ritenuto indispensabile integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori, si formula rispettosa **istanza affinché Codesto Ecc.mo TAR Voglia disporre preliminarmente tale incombente mediante la notificazione per pubblici proclami**, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità che Codesto TAR vorrà indicare.

Per tutto quanto dedotto, il [redacted], come sopra rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.mo T.A.R., disattesa ogni contraria deduzione, eccezione ed argomentazione, in accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti:

preliminarmente: disporre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami dei presenti motivi aggiunti;

in via istruttoria: disporre alla Amministrazioni resistenti l'ordine di produrre il verbale n. 41 del 31.03.2023 della Commissione Esaminatrice e, qualora ritenuto necessario, disporre la verificazione ex art. 19 e 66 cpa ovvero consulenza tecnica d'ufficio ex art. 67 cpa;

in via cautelare: sospendere gli atti in epigrafe impugnati, previa audizione dei Difensori nella Camera di Consiglio, la cui fissazione richiedono ed ordinare in via principale, l'inserimento del ricorrente nella graduatoria definitiva del concorso ai fini dell'ammissione con riserva in qualità di Allievo Carabiniere alla frequenza del corso di formazione ovvero in subordine, ordinare alle stesse

Amministrazioni resistenti l'ammissione con riserva del ricorrente alla procedura concorsuale ed alla fase degli accertamenti attitudinali ovvero in via ulteriormente subordinata, ordinare alle stesse Amministrazioni la rinnovazione degli accertamenti psichici per il ricorrente;

nel merito: in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, dichiarare, anche ai sensi dell'art. 60 cpa, l'illegittimità degli atti impugnati e, per l'effetto, disporne l'annullamento e, conseguentemente, qualora concesse in sede cautelare, confermare le disposizioni confermative ivi adottate ovvero condannare le Amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento in forma specifica del danno subìto dal ricorrente, ordinando l'ammissione del [redacted] alla successiva fase concorsuale degli accertamenti attitudinali ovvero in subordine, ordinando alle stesse Amministrazioni di provvedere alla rinnovazione degli accertamenti psichici per il ricorrente, nonché ove occorra e, comunque in via subordinata, ordinando che il ricorrente venga ammesso a sostenere le successive fasi della selezione nell'ambito della procedura concorsuale analoga che verrà bandita per la prossima annuale e/o mediante l'indizione di una sessione straordinaria (apposita) di esame ovvero in via ulteriormente gradata, condannare al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Si producono, salvo altri, i documenti indicati in narrativa come da separato foliario.

Con il favore di compensi professionali e spese del giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato ed alle eventuali spese di assistenza tecnica.

Stante la natura della questione controversa, si chiede l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente ai sensi dell'art. 52 co. 1 D.lgs. n. 196/2003 e art. 9, par. 1 e 4, Reg. UE 2016/679.

Si dichiara che il presente ricorso ha ad oggetto una questione attinente al pubblico impiego e che lo stesso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Roma, lì 01.06.2023

Avv. Flavia Valeri

Firmato digitalmente da: VALERI FLAVIA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 01/06/2023 12:43:17

Avv. Alessandra Gurrieri

Firmato digitalmente da: GURRIERI ALESSANDRA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 01/06/2023 12:42:25